

STATUTO ASSOCIAZIONE "Promo Belice"

Art. 1 Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione culturale denominata "Promo Belice", senza scopo di lucro, con strutture ed organizzazione democratiche, cariche elettive e gratuite. L'associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Sede

La sede sociale e del consiglio direttivo è in Via Francesco Crispi, 28, in Sambuca di Sicilia (AG). Il Consiglio direttivo potrà variare la sede con propria delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti. La variazione di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modifiche dello statuto.

Art.3 Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Finalità e attività

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale tra quelle indicate all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017. Essa promuove lo sviluppo turistico, sociale, culturale ed economico del territorio, il sostegno alle attività economiche, artigianali, manifatturiere ed enogastronomiche locali, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, la promozione della sostenibilità ambientale ed energetica, l'inclusione sociale, la cittadinanza europea, la valorizzazione del capitale umano e l'elaborazione di studi economico-sociali. L'associazione si fa promotrice di iniziative culturali, artistiche, ricreative, formative e divulgative, e può aderire ad attività e progetti in collaborazione con enti, associazioni, fondazioni, federazioni, istituzioni italiane ed europee, finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo.

a) Attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa;



- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali, inclusa la promozione delle energie rinnovabili e la tutela degli animali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, in particolare della Valle del Belice;
- formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa e alla prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, anche editoriali, e diffusione della cultura e del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con attenzione alla promozione del turismo sostenibile e delle produzioni locali;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati;
- alloggio sociale e servizi residenziali temporanei con finalità sociali;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale e valorizzazione delle filiere corte e biologiche;
- attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, cessione gratuita di beni, sostegno economico o in natura a persone svantaggiate;
- promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della difesa non armata;
- tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei consumatori, promozione delle pari opportunità e iniziative di auto aiuto;
- riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

b) Attività strumentali e modalità attuative:

- elaborazione di programmi e progetti per lo sviluppo di comunità sostenibili e per la diffusione dell'Economia Sociale e Solidale;

- management di progetti che favoriscano l'innovazione sociale, culturale ed economica;
- formazione di operatori sociali, culturali e dirigenti pubblici e privati su temi di giustizia sociale, sostenibilità e sviluppo locale;
- partecipazione a bandi pubblici e privati, anche in partenariato o in associazione temporanea di scopo;
- promozione del lavoro come strumento di inclusione e crescita socio-economica.

c) Attività diverse:

L'Associazione potrà altresì esercitare, a discrezione dei propri organi competenti, le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e con le condizioni previste dal D.M. 19/05/2021 n. 107. L'organo deputato all'individuazione di tali attività è il Consiglio Direttivo.

d) Raccolta fondi e collaborazioni:

L'Associazione potrà avvalersi della libera volontarietà dei propri soci ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017. Potrà inoltre aderire ad altri organismi affini, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere campagne e iniziative per la raccolta fondi, finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo statuto.

Art. 5 Soci

Possono essere Soci dell'Associazione, tutti i cittadini che, condividendo le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa non abbiano riportato condanne penali o che non abbiano procedimenti penali in corso tali da contrastare, per gravità e natura, con i requisiti di natura morale richiesti.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e partecipano alla vita dell'associazione in modo libero, volontario e democratico. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, di proporre iniziative coerenti con le finalità dell'associazione, di accedere alla documentazione e di usufruire dei servizi e delle attività promosse. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. I soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi associativi, alla collaborazione attiva per il perseguimento delle finalità statutarie e al versamento della quota associativa, se stabilita. L'associazione garantisce la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti tra i soci e l'elettività delle cariche sociali, che sono gratuite.

Art. 7 Altre tipologie di adesione all' Associazione

Possono aderire all' Associazione in qualità di volontari tutte le persone che, condividendone gli ideali, si rendono disponibili a essere coinvolte nelle attività dell' Associazione nei termini stabiliti. I volontari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall' Associazione. Possono altresì aderire all' Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo (economico o di altra natura) nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall' Associazione.

Art. 8 Cessazione dalla qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- per decesso;
- per dimissioni;
- quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi Sociali;
- quando ci si renda morosi nei pagamenti senza giustificato motivo
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

Art. 9 Organi dell' Associazione

Gli organi dell' Associazione sono:

- l' Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato);
- il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 10 Assemblea dei Soci

L' Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L' Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all' anno per l' approvazione del rendiconto consuntivo e per deliberare su tutti gli argomenti che non siano di competenza dell' Assemblea

straordinaria. L' Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell' Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i Soci regolarmente iscritti.

L' Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un' ora dopo la prima, l' Assemblea è

validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono risultare da verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci o di due membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto da affiggersi presso la sede sociale e/o da inviare via e-mail o altro mezzo telematico, almeno otto giorni prima della data stabilita. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- Sulle modifiche dello statuto;
- Sullo scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere Assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13 Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci intervenuti personalmente. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per deliberare le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del singolo voto.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività Sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci; definisce le proposte di modifica dello statuto e del Regolamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige il piano finanziario previsionale; definisce le linee di indirizzo per la redazione dei bilanci da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione all'Assemblea dei Soci; propone all'Assemblea la destinazione dell'eventuale attivo di bilancio; delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci; determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento; delibera l'eventuale struttura operativa e l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo le iniziative necessarie; delibera sugli assetti organizzativi interni al Consiglio Direttivo in rapporto alle esigenze di funzionalità della Associazione.

Art. 16 Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente: presiede e convoca l'Assemblea ordinaria, straordinaria e il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente; redige i bilanci da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'approvazione all'Assemblea dei Soci; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale.



Art. 17 Revisori dei Conti

Ove nominato, la gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea, fra i Soci maggiorenni.

I revisori, ove nominati, devono: vigilare sull'amministrazione dell'Associazione; redigere ed approvare una relazione al bilancio annuale.

Il collegio dei revisori dei conti, ove nominato, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di parità prevale il voto del più anziano di età.

Art. 18 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, decide in via definitiva sui ricorsi in materia di sanzioni a carico dei Soci. Esso è composto da tre membri eletti tra i Soci. Qualora nella composizione del Collegio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico di coloro che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente che provvede a convocare il Collegio, a dirigere i lavori e a predisporre la relazione applicazione delle delibere. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 19 Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; 2) dai contributi annuali e straordinari degli associati; 3) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 4) da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente; 5) da tutti gli altri proventi, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, previsti dalle normative vigenti in materia. Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività Sociali previste dallo statuto.

Art. 20 Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio Sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio è redatto in conformità al D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 21 Regolamento

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere all'organizzazione dell'associazione ed in particolare a redigere il regolamento che regola la vita dell'associazione.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 24 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 23 Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Andrea Muñoz Di Giovanni
Francesco Ferraro
Antonio Giovinetti
Ciccio Nicole Piro
Romano D'Amico

Carlo Rando
Giovanni Piro
Giovanni Piro
Silvia G. M.